

TRIBUNALEDI NAPOLI

Seconda sezione penale Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione

Ufficio del Presidente di Sezione

Il Presidente f.f.

- dr. Paola Faillace,

letti gli atti delle procedure riunite n. 193/2012 e n. 106/2014 Rgmp, relative alle proposte di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali avanzate nei confronti di:

- PAPALE Pietro, nato a Torre del Greco il 28.6.1982

rilevato che la trattazione delle presenti procedure (relativamente alla quale i compiti di Relatore risultano assegnati, in base alle disposizioni vigenti, al Giudice dr. Vinciguerra) è stata differita all'udienza del 31 marzo 2020 e che gli atti introduttivi del giudizio erano stati già ritualmente notificati al Papale, al suo difensore di fiducia avv. Luigi Palumbo, alla terza interessata. Donadio Nicoletta ed al difensore di quest'ultima, avv. to Leopoldo Perone in riferimento alla prima udienza del 12 febbraio 2020);

letto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, contenente "misure urgenti e straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

letto altresì il Decreto n. 68 del Presidente del Tribunale di Napoli, contenente disposizioni attuative del citato Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) sub punto 3, del citato Decreto Legge, come in sostanza oggetto di interpretazione, nel suindicato decreto del Presidente del Tribunale, avuto specifico riguardo al Settore Penale, punto 5), i procedimenti nei confronti di persone proposte per l'applicazione di misure di prevenzione (ancorché non sottoposte alle misure stesse) vanno trattati soltanto se risulta avanzata un'espressa richiesta dell'interessato o del difensore; dovendosi altrimenti fissare l'udienza di trattazione ad una data successiva al 15 aprile 2020;

rilevato che ad oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta di trattazione da parte né degli interessati né dei loro difensori;

ritenuto che la trattazione deve essere, perciò, necessariamente differita;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Decr. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e 83, comma 9, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, deve essere dichiarata la sospensione del termine di efficacia del sequestro già disposto nell'ambito del presente procedimento per il tempo in cui il presente procedimento è rinviato.

P.Q.M.

Letto gli artt. art. 83 D. L. 17 marzo 2020 n. 18 e 24 del Decr. L.vo 6 settembre 2011 n. 159, dispone il rinvio della trattazione del presente procedimento, pendente nei confronti di **PAPALE Pietro**, alla prossima udienza del **12 maggio 2020** - ore 9,30 e ss. - innanzi alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Napoli - Misure di Prevenzione;

dichiara la sospensione del termine di efficacia del sequestro già disposto nell'ambito del presente procedimento da oggi e sino alla prossima udienza del 12 maggio 2020.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (disponendo che il presente provvedimento sia comunicato al Papale, al difensore ed al P.M.).

Così deciso in Napoli il 31 marzo 2020

KIBUNALE DI NAPOLI ERVENUTO IN CANCELLERIA EPOSITATI IN CANCELLERIA IS - 7 APR 2020

L'Assistanța Gludicocoor Assis Ostrika Petricotore